



# Comune di Sezze

Provincia di Latina

Registro Generale n. 120

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE DEL 06-12-2019

**Oggetto: DEFINIZIONE DI DIVIETI E MISURE REGOLATIVE PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEI CITTADINI, DI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO, POTATURA, DIRADAMENTO DELLA CHIOMA, DIRATAMENTO DI PIANTE IN AREE A COPERTURA VEGETALE ARBOREA E ARBUSTIVA INFERIORE AI 5.000 MQ E TAGLI DI RITORNO SU SPECIE ARBORE**

**Premesso che:**

- l'Amministrazione Comunale riconosce il patrimonio forestale e la vegetazione in genere quale patrimonio di rilevante interesse per la collettività e per il paesaggio;
- il verde pubblico e privato riveste funzione pubblica, sociale, ambientale ed economica;
- sul territorio comunale sono presenti, anche in conformazione isolata e a filare, diverse specie di alberi ritenute di pregio di grande interesse forestale, ambientale e paesaggistico;
- pervengono all'Amministrazione richieste di autorizzazione da parte di cittadini di interventi di potatura e/o abbattimento di alberi;

**Rilevato che** la L.R. 28.10.2002 n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestale" ed il Regolamento Regionale 18.04.2005 n. 7 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" di attuazione della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, non dettano norme sul taglio e/o potatura di alberi ed arbusti isolati e a filari, ma regolamentano prevalentemente le aree boscate, le face frangivento e le alberature stradali;

**Considerato che** ai sensi dell'art. 4 L. 39/02 non sono considerati "boschi" le superfici con copertura a vegetazione forestale inferiore a 5.000 mq, di larghezza minore a 20 m e copertura inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;

**Ritenuto che:**

- vi è l'esigenza di evitare che attraverso interventi di smisurate potature e/o di capitozzatura e/o taglio vengano ad essere compromessi l'ambiente ed il paesaggio e si possano creare condizioni di pericolo e sicurezza per la salute pubblica;
- al fine della salvaguardia delle specie arboree di maggiore interesse ambientale, estetico e funzionali quali:
  - Quercus spp (tutte le specie di quercia compreso il leccio Quercus Ilex)
  - Platanus spp (Platani spp)
  - Tilia spp (Tiglio spp)
  - Pinus spp (Pino spp)
  - Cedrus spp (Cedro spp)
  - Cupressus spp (Cipresso)
  - Abies Alba (Abete Bianco)
  - Picea excelsa (Abete rosso)

sia in forma singola che associata a costituire superfici inferiori a 5.000 mq e comunque in associazioni arboree che non rientrano nella definizione "boschi" così come definiti dalla L. 39/02, debba essere disposto il divieto di eseguire interventi di abbattimento, potatura, diradamento della chioma, diradamento di piante in aree a copertura vegetale arborea ed arbustiva inferiore ai 5.000 mq e taglio di ritorno, ed ammessa l'esecuzione degli interventi anzidetti unicamente per motivi di sicurezza e incolumità alle persone e alle cose e per problemi di natura fitosanitaria;

**Valutato che**, nelle more di ulteriori discipline da parte degli altri Organi dell'Ente, è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante tutela delle alberature di maggiore interesse ambientale e paesaggistico, anche al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale;

**Considerato che** è necessario disciplinare le modalità di richiesta relative al taglio e/o potatura e/o abbattimento di essenze arboree al fine di normalizzare i relativi procedimenti amministrativi e fornire all'Ufficio un indirizzo unico;

**Tenuto conto che** il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90;

**Visti:**

- la Legge n. 39 del 28 ottobre 2002 – Legge Forestale;
- il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 di attuazione della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002;
- l'art. 50 D.Lgs. n. 267/00 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- il D.Lgs. n. 267/00;

**ORDINA**

1) Il **divieto** - su tutto il territorio comunale e sulle seguenti specie arboree, ritenute di interesse ambientale, estetico e funzionale:

- quercus spp (tutte le specie di quercia compreso il leccio Quercus Ilex)
- Platanus spp (Platani spp)
- Tilia spp (Tiglio spp)
- Pinus spp (Pino spp)
- Cedrus spp (Cedro spp)
- Cupressus spp (Cipresso)
- Abies Alba (Abete Bianco)
- Picea excelsa (Abete rosso)

sia in forma singola che associata a costituire superfici inferiori a 5.000 mq e comunque in associazioni arboree che non rientrano nella definizione "boschi" così come definiti dalla L. 39/02 – **di eseguire interventi di:**

- ✓ **abbattimento;**
- ✓ **potatura;**
- ✓ **diradamento della chioma;**
- ✓ **diradamento di piante in aree a copertura vegetale arborea ed arbustiva inferiore ai 5.000 mq;**
- ✓ **tagli di ritorno.**

2) Gli **interventi** di cui sopra saranno **ammessi unicamente per motivi di sicurezza ed incolumità alle persone e cose per problemi di natura fitosanitaria**, ed alle seguenti condizioni:

a. che venga presentata al Comune di Sezze – Ufficio protocollo – una **domanda di autorizzazione** (modello n. 1) corredata dai seguenti interventi:

- **titolo di proprietà** o atto notorio attestante valido titolo per richiedere l'autorizzazione;
- **atto di assenso** (eventuale) debitamente sottoscritto dal proprietario dell'immobile;
- **perizia tecnica** redatta da professionista qualificato e con appropriate competenze professionali (Dott. Agronomo, Dott. Forestale, Perito Agrario, ecc.).

La perizia dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

1. motivazione dell'intervento;
  2. specie e numero di soggetti interessati
  3. tipo intervento previsto (abbattimento, potatura, ecc.)
  4. modalità di esecuzione degli interventi,
  5. tempi di esecuzione previsti;
  6. modalità di gestione del materiale di risulta;
  7. ubicazione cartografica;
  8. documentazione fotografica a colori.
- **nomina Direttore dei Lavori** conferita al tecnico che ha redatto la perizia; tutte le indicazioni tecniche sulle modalità operative dovranno essere data dal Direttore dei Lavori;
  - **attestazione** di avvenuto versamento dei diritti di segreteria.
- b. al termine dei lavori dovrà essere data formale comunicazione all'Ufficio competente (modello n. 2), redigendo una relazione tecnica e documentazione fotografica finale sullo stato post-opera ed allegando documentazione ed inventario delle specie arboree che sono rimaste.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e di far osservare il presente provvedimento.

#### STABILISCE

- che in linea generale si deve ovviare all'abbattimento delle specie arboree con interventi di riduzione della chioma in modo armonico ed equilibrato e interventi di consolidamento della stabilità;
- che gli interventi potranno essere eseguiti durante tutto l'anno per motivi di sicurezza limitatamente a quelle specie indicate al punto n. 1;
- che gli interventi potranno essere eseguiti durante la stagione silvana (15.10-31.03) per quelle specie che non vengono indicate al punto n. 1;
- che sono fatti salvi i diritti dei terzi;
- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario, ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm. (nuovo codice della strada) e art 21 DPR 495/92 e ss.mm. (Regolamento d'esecuzione), per l'esecuzione dei lavori che ingombrino la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia locale di questo Comune i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

- che sono fatte salve le disposizioni circa l'ottenimento della prescritta "autorizzazione paesaggistica" ai sensi del D.Lsg. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.mm.ii. per interventi ricadenti nelle zone sottoposte a tutela.

#### **AVVERTE**

che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

#### **INFORMA**

- che con Decreto Sindacale n. 41 del 26 novembre 2019 è stato nominato quale Responsabile del Settore V – Servizio Ambiente, al quale è stato conferito incarico per la materia oggetto della presente Ordinanza;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 1199/1971.

#### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione su tutto il territorio comunale, pubblicazione Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Sezze;
- che sia comunicata al:
  - Comando Stazione Carabinieri Foresta Sezze;
  - Comando di Polizia Locale – Sede;
  - Responsabile P.O. Settore V – Servizi Lavori Pubblici Geom. Vincenzo Borrelli ed al Comando di Polizia Locale che è incaricato di far osservare gli obblighi impartiti.

SINDACO  
Di Raimo Sergio

